



Comune di Montagnareale

Città Metropolitana di Messina

Via Vittorio Emanuele, snc - 98060 MONTAGNAREALE - ☎0941-315252 - ☎0941-315235 - C.F.: 86000270834 -
P. I.: 00751420837
WEB: www.comunedimontagnareale.it e-mail- sindaco@comunedimontagnareale.it

ORDINANZA N° 20 DEL 13.07.19

Oggetto: RETTIFICA parziale sull'ordinanza n° 17 del 2.07.2019 riguardante la "Trinciatura della vegetazione infestante e ricadente sulle strade ai fini della manutenzione dei terreni e della aree di pertinenza delle strade del territorio comunale per la salvaguardia della circolazione stradale, la difesa da incendi, il decoro la tutela dell'igiene e della salute pubblica. Località C/da Laurello, Fiumara, Vignale, Bonavita e Centro Urbano"-

IL SINDACO

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n° 17 del 2.07.2019 sopra oggettivata;
VERIFICATO che nel testo della suddetta Ordinanza sono stati rilevati errori materiali relativi alle località degli interventi di trinciatura e l'importo previsto per la copertura di tale spesa;
RITENUTO OPPORTUNO perciò rettificare gli errori materiali sostituendo le località Contrada Laurello, Fiumara, Vignale, Bonavita e Centro Urbano con C/da Laurello, Bonavita e centro urbano ed € 17,200,00 con € 13.200,00;
DATO ATTO che il restante testo della citata ordinanza rimane inalterato e mantiene pienamente la propria validità;
VISTO l'art. 38 della Legge n. 142 dell' 8 giugno 1990, recepita dalla L.R. n° 48 del 11 dicembre 1991 e ss.mm.ii. (Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale);
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii., artt. 50 e 54;
VISTO lo statuto Comunale;

RETTIFICA

L' Ordinanza n° 17 del 2.07.2019 nel modo seguente:

- Nel testo si sostituiscono le località le località Contrada Laurello, Fiumara, Vignale, Bonavita e Centro Urbano con C/da Laurello, Bonavita e centro urbano ed € 17,200,00 con € 13.200,00;

DISPONE

Che per quanto concerne il restante contenuto dell'Ordinanza n° 17 del 2.07.2019 rimane inalterato.

INFORMA

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia; ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni; ricorso gerarchico a sua eccellenza Prefetto di Messina.

Dalla Residenza Municipale



IL SINDACO
Dott. Rosario Sidoti